

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 18/2012

30 Aprile 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

NUOVI TERMINI PER IL MODELLO 730/2012.

AGENZIA DELLE ENTRATE – COMUNICATO STAMPA DEL 26 APRILE 2012

Con **D.P.C.M. firmato in data 26 aprile 2012**, cui è seguito il comunicato stampa in pari data dell'Agencia delle Entrate, è stato previsto lo **slittamento di alcune scadenze fiscali**, tra le quali quella di **presentazione del Mod. 730/2012**.

Per la consegna del modello 730/2012, i nuovi termini sono:

- **16/05/2012**, se il modello 730/2012 viene presentato al sostituto d'imposta, (invece che il 30 aprile);
- **20/06/2012**, se il modello 730/2012 viene presentato al CAF o professionista abilitato, (invece che il 31 maggio);

Per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione, i nuovi termini sono:

- **15/06/2012, per la consegna da parte del sostituto d'imposta,** (invece che il 31 maggio);
- **02/07/2012, per la consegna da parte del CAF o professionista abilitato,** (invece che il 15 giugno);

Per la trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate sia il sostituto d'imposta che i CAF e professionisti, devono adempiere a tale adempimento **entro il 12/07/2012,** (invece che 2 luglio).

CONFERMATE PER L'ANNO 2012 LE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DISOCCUPAZIONE DEI CO.CO.PRO.

INPS – MESSAGGIO N. 6762 DEL 19 APRILE 2012

L'INPS, **messaggio n° 6762 del 19 aprile 2012**, fa il punto della situazione sulla **misura di sostegno al reddito prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto**, recentemente confermata anche per l'anno 2012, dall'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

In particolare, l'Istituto di previdenza precisa che, poiché la norma *de qua* nulla ha innovato in materia di requisiti, si riconfermano, anche per l'anno 2012, tutte le condizioni che devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda.

In dettaglio:

- **monocommittenza**, con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro;
- **dato reddituale riferito all'anno precedente;**
- **accredito contributivo di almeno una mensilità nell'anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell'anno precedente;**
- **assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi** (condizione che deve, comunque, persistere al momento della presentazione della domanda di prestazione).

Il modello di domanda, anche per il 2012, è quello già in uso per gli anni precedenti.

NELL'INFORTUNIO IN ITINERE E' ONERE DEL LAVORATORE DIMOSTRARE CHE L'UTILIZZO DEL MEZZO PERSONALE IN LUOGO DI QUELLO PUBBLICO DERIVI DA ESIGENZE OGGETTIVAMENTE IMPRESCINDIBILI.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 3117 DEL 29 FEBBRAIO 2012

La Corte di Cassazione, **ordinanza n° 3117 del 29 febbraio 2012**, ha statuito che, in caso di infortunio *in itinere*, **è onere del lavoratore dimostrare l'imprescindibilità dell'utilizzo del mezzo di trasporto proprio per recarsi al lavoro.**

Come noto, l'**art. 12 del D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000**, integrando l'art. 2 del D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965 (*id: Testo Unico INAIL*), ha espressamente previsto l'**indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore durante il "normale" tragitto casa/lavoro e viceversa**. Tale risarcibilità è configurabile anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato a condizione che, la scelta del lavoratore, sia motivata dalla **mancanza di servizi pubblici o dall'eccessiva onerosità, anche in termini di tempo, degli stessi.**

Nel caso di specie un lavoratore rimaneva infortunato, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, a seguito di un incidente stradale.

L'utilizzo di tale mezzo di locomozione veniva dallo stesso motivato con una **generica inadeguatezza del trasporto pubblico senza fornire, a riprova della proprie affermazioni, alcuna documentazione probatoria quale, ad esempio, gli orari degli autobus pubblici.**

Orbene gli Ermellini, **nell'avallare in toto il *decisum* dei giudici di prime cure**, che avevano rigettato integralmente il ricorso del lavoratore, hanno sottolineato come **dal procedimento giudiziario fosse emersa la genericità delle giustificazioni fornite dal lavoratore che non si palesavano in una circostanziata esposizione di una situazione di fatto, comprovata da elementi oggettivi, bensì in una valutazione, del tutto personale, effettuata dall'infortunato.**

Pertanto, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno negato l'esistenza dei presupposti per il risarcimento dell'infortunio atteso che **l'onere di allegazione delle circostanze di fatto, certe ed inconfutabili, è posto a carico del ricorrente** non rientrando, tale "investigazione", nei poteri istruttori - ex art. 421 c.p.c. - del Giudice del Lavoro.

CREDITI PROFESSIONALI CON PRIVILEGIO MOBILIARE SE L'ATTIVITA', ANCORCHE' SVOLTA OLTRE IL BIENNIO PRECEDENTE, POSSA ESSERE CORRETTAMENTE QUANTIFICATA NEL PREDETTO *RANGE* TEMPORALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2446 DEL 20 FEBBRAIO 2012

La Corte di Cassazione – VI Sezione Civile -, **sentenza n° 2446 del 20 febbraio 2012**, ha statuito che **il credito del professionista deve essere ammesso al passivo con privilegio generale sui mobili anche per quelle attività che siano state poste in essere oltre il termine del biennio che precede la dichiarazione di fallimento.**

Come noto, infatti, l'art. 2751-*bis* – 2° comma – prevede che abbiano privilegio generale sui mobili i crediti afferenti "*le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione*"

Orbene, con la sentenza *de qua*, i Giudici nomofilattici hanno – conformemente all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità dominante (*cf.* – *ex plurimis* – Cassazione sentenza n° 7964 del 1° aprile 2009) – (ri)confermato che ***per determinare se un credito possa essere o meno sorretto da privilegio, oltre il biennio di svolgimento dell'incarico, non deve essere preso in esame il complessivo rapporto professionale, bensì ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto, come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio.***

Sulla scorta di tale consolidato principio giuridico è stato accolto il ricorso di un legale a cui il Tribunale, con decreto, aveva riconosciuto il privilegio mobiliare solamente con riferimento alla frazione delle prestazioni professionali svolte nell'ultimo biennio relativo allo svolgimento di un incarico a favore di un'azienda, poi fallita.

Secondo **i Giudici del Palazzaccio**, dunque, ***le prestazioni professionali vanno valutate in modo unitario, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, anche se riferiti ad attività svolte oltre il biennio.***

LA FATTURA CARENTE DEI DATI PRESCRITTI PER LEGGE NON PROVA L'ESISTENZA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 3259 DEL 2 MARZO 2012

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria–, **sentenza n° 3259 del 2 Marzo 2012**, ha stabilito che **l'omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633** integra quelle gravi irregolarità che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, **legittimano l'Amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento induttivo del reddito imponibile.**

Nel caso in specie, **la C.T.R. Emilia Romagna aveva accolto il ricorso** proposto da una società in riforma della sentenza di primo grado, **affermando che la mancata indicazione in fattura della natura, qualità e quantità** dei beni o dei servizi venduti o prestati **non assumeva rilevanza** a condizione che i corrispettivi in esse indicati fossero relativi all'attività di impresa.

Avvalorava altresì, le proprie argomentazioni, rilevando che l'Iva applicata sulle fatture *de quibus* fosse stata correttamente liquidata.

Ebbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, investiti della questione dall'Agenzia delle Entrate, **hanno ribaltato la statuizione e ribadito** come la giurisprudenza di legittimità sia concorde nel ritenere che **l'omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 (id: natura, qualità e quantità dei beni) integri quelle gravi irregolarità che legittimano l'Amministrazione Finanziaria a ricostruire il reddito con metodo induttivo.**

Infatti, secondo gli Ermellini, **una fattura nella quale manchino i dati prescritti per legge non è idonea a fornire la prova dell'esistenza delle operazioni in essa riportate.**

Se il documento è privo dei requisiti normativi, nella controversia, si genera inoltre, **un'inversione di ruolo tra le parti in causa.** In ipotesi di **fatture (formalmente regolari)** ritenute **relative ad operazioni inesistenti**, grava **sull'Amministrazione l'onere di provare la illiceità** delle stesse in quanto relative ad operazioni mai compiute.

Viceversa, **l'esibizione di fatture carenti di elementi indispensabili** ai fini dell'identificazione delle operazioni poste in essere, **comporta, per il contribuente, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni in esse contemplate.**

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE IL LAVORATORE E' SOSTITUITO DA STRUMENTAZIONI INFORMATICHE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 3629 DEL 8 MARZO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 3629 dell'8 marzo 2012**, ha ritenuto **legittimo il licenziamento di un lavoratore a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie informatiche nell'azienda.**

Con la sentenza *de qua*, i Giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a dirimere i contrastanti giudizi di merito: pro-lavoratore in I grado, pro-datore in Appello.

Ecco i fatti.

Un contabile, **licenziato dall'azienda per "crisi settoriale"**, chiedeva il reintegro per la genericità delle motivazioni poste a fondamento dell'atto di recesso e la conseguente ricollocazione in un'altra azienda dello stesso gruppo imprenditoriale (*c.d. "obbligo di repechage"*).

Il datore di lavoro, nel costituirsi in giudizio, chiariva che **la motivazione del licenziamento derivava dal venir meno del "classico" lavoro manuale d'ufficio, a seguito della introduzione di nuove tecnologie informatiche in azienda, al fine di garantirne la competitività sul mercato.**

Orbene, i Giudici del Palazzaccio, ***nel constatare che i giudici di merito avevano correttamente accertato la reale sussistenza delle motivazioni addotte dal datore (id: informatizzazione di gran parte del lavoro aziendale, con la conseguente diminuzione del lavoro manuale che caratterizzava le mansioni del dipendente licenziato), hanno statuito che non potesse essere accolta l'obiezione del lavoratore circa la presunta genericità della motivazione in quanto sarebbe bastato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 2 della L. 604/66 (id: richiesta dei motivi del licenziamento, nei 14 giorni successivi al ricevimento della comunicazione) per farne cadere l'addebito.***

Inoltre, la presunta possibilità di ricollocazione, all'interno del gruppo imprenditoriale, non era stata sufficientemente dettagliata dal lavoratore atteso che lo stesso **non aveva provveduto ad indicare in quale azienda ed in quale status professionale poter essere ricollocato.**

Pertanto, alla stregua delle suddette motivazioni, i Giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo il recesso intimato dal datore di lavoro.

L'ACCERTAMENTO DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE, AI FINI IRAP, SPETTA AL GIUDICE DI MERITO

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - ORDINANZA N. 2548 DEL 21 FEBBRAIO 2012

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria -, **ordinanza n° 2548 del 21 Febbraio 2012**, ha (ri)affermato che **l'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione, ai fini della eventuale esclusione dall'applicazione dell'IRAP, spetta esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.**

Nel caso in esame, **la C.T.R. di Venezia – Mestre, aveva accolto l'appello di un professionista e riconosciuto il diritto al rimborso dell'Irap** versata, per gli anni dal 1998 al 2004, **per insussistenza dei presupposti impositivi.**

Avverso la decisione del giudice di merito **ricorreva l'Agenzia delle Entrate** che invocava la cassazione della sentenza **per insufficiente motivazione.**

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, hanno **confermato il *decisum*** dei precedenti gradi di giudizio con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte in pregresse e condivise pronunce (*cf.*, *ex multis*, Cassazione sentenze n.ri 1540/2007, 5488/2006, 2273/2005) nelle quali si è **affermato il principio** secondo cui **“l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive solo quando si tratti di attività non autonomamente organizzata”.**

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento **spetta al giudice di merito** ed è **insindacabile** in sede di legittimità, **ricorre quando il contribuente:**

- **Sia** sotto qualsiasi forma **il responsabile dell'organizzazione** e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità;
- **Impieghi beni strumentali eccedenti**, secondo *l'id quod plerumque accidit*, **il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività** in assenza di organizzazione, oppure **si avvalga** in modo non occasionale **di lavoro altrui.**

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, **dare la prova** dell'assenza delle condizioni *ut supra* precisate.

Gli Ermellini, all'uopo, **hanno confermato** che la sentenza impugnata è in linea con **i richiamati principi**, avendo **verificato l'insussistenza degli elementi indice dell'autonoma organizzazione** e risultando essere stati utilizzati beni strumentali minimali in assenza di dipendenti.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.